



COMUNE DI OSASIO

PROVINCIA DI TORINO

10040 - Piazza Castello, 11 – tel. 011 / 979.30.38
fax. 011 / 972.88.96 e-mail: osasio@ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 8 DEL 31/07/2019

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI PRIVATI NELLE ZONE RESIDENZIALI E NEI CENTRI ABITATI E PULIZIA FOSSI, SCARPATE E SIEPI SPORGENTI SU STRADE ED AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- periodicamente ed in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno del centro abitato;
- nel territorio comunale esistono numerosi terreni, aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi;
- nel territorio comunale esistono altresì terreni, aree verdi, lotti ineditati, giardini privati lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, molti dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado e divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e insetti e costituiscono anche pericolo di innesco di incendi;
- è inoltre segnalata la presenza di facciate e strutture di unità immobiliari (talvolta anche abitate ma prive di ogni necessaria attività di manutenzione) in stato di abbandono, e di degrado con pregiudizio del decoro urbano e dell'immagine cittadina e potenziale causa di pregiudizio delle strutture edilizie, specialmente in muratura;
- lo stato di abbandono di edifici privi di specifici accorgimenti tecnici (griglie, reti od altro dispositivo teso ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere) e di aree verdi favorisce la presenza di animali infestanti di vario genere;
- in occasione delle nevicate degli scorsi anni si sono manifestate criticità riguardo lo sgombero della neve su marciapiedi e nelle zone antistanti le proprietà private;

RILEVATO che il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine della città;

CONSIDERATO CHE la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

DATO ATTO CHE:

- risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di malcostume ed incuria, comportando lo scadimento della vivibilità nel centro urbano e, sostanzialmente, della qualità della vita civile cittadina;

CONSIDERATO CHE le situazioni di incuria e di degrado descritte soprattutto nell'area urbana, concorrono a ledere o sminuire l'immagine cittadina, a rendere precarie le condizioni igienico

sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale, anche stradale;

RITENUTO utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà immobiliari che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni;

VISTA la legge 21.11.2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTO il Titolo III del D.lgs. n. 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;

VISTO l'art. 255 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

RICHIAMATO l'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.";

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

- l'art.7bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni regolamentari e delle ordinanze comunali,

- la Legge n. 688 del 24 novembre 1981 così come modificata dalla legge 125 del 24.07.08;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO il vigente Regolamento Comunale Edilizio;

VISTO lo Statuto Comunale

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i. e che il Responsabile del Procedimento è individuato nel sottoscritto Sindaco, in qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;

Per le motivazioni espresse in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;
- Ai proprietari di aree verdi incolte, abbandonate od aree artigianali, industriali, ecc. dismesse;
- Agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;
- Ai proprietari di immobili;
- Ai responsabili dei cantieri edili;
- Ai proprietari di aree inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
- Ai proprietari di aree verdi in genere;
- Ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati;

ciascuno per le rispettive competenze:

1. di tenere i terreni e le aree di cui sopra sgombri di sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti igienico sanitari, ed anche il possibile rischio di propagazione di incendi;

2. di provvedere alla regolazione e manutenzione di siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale o che creano pericolo alla pubblica e privata incolumità, con conseguente rimozione dei residui vegetali;

3. di tenere pulite le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, e conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi;
4. di effettuare idonea manutenzione sulle facciate esterne degli immobili al fine di garantire il decoro ed immagine delle stesse, nonché lo stato di conservazione delle strutture edilizie a tutela della pubblica e private incolumità;
5. di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e l'adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici quali griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere;
6. di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle aree e degli immobili oggetto della presente disposizione;
7. di provvedere a sgomberare dalla neve i marciapiedi e le aree antistanti le proprietà private ed i passi carrabili delle stesse, come previsto dall'art 14 del regolamento di polizia urbana;
8. di rispettare, nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, il divieto previsto dall'intraprendere azioni ed attività che, anche solo potenzialmente, possano determinare l'innescò d'incendio, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 353 del 21 novembre 2000. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per negligenza e/o inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

Gli interventi predetti dovranno avere inizio entro il termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, con avvertenza che, in caso di inosservanza e trascorso inutilmente il termine suindicato, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio nei confronti dei trasgressori, ricorrendo ove necessario all'assistenza della Forza Pubblica;

Per i trasgressori della presente Ordinanza che non diano attuazione agli obblighi sopra riportati nonché alle suddette attività di ripristino a loro cura e spese viene applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 7/bis del D.L.gs 267/2000 "Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00" e quello previsto dai vigenti Regolamenti Comunali in materia.

Nel caso di mancato sfalcio e diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione da Euro 173,00 ad Euro 695,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 285/92 (Codice della Strada).

DEMANDA

in via prioritaria al Servizio di Polizia Municipale le attività di vigilanza e controllo ed a tutti gli altri organi di polizia per l'osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza è altresì pubblicata all'albo pretorio del Comune di OSASIO per 60 giorni, nonché resa nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti e con altri mezzi di comunicazione.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. previa notifica a questa Amministrazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- al Comando Stazione Carabinieri di Pancalieri;
- alla competente ASL;
- al competente Comando Carabinieri Forestali.

Dalla Residenza Municipale, li 1 agosto 2019

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

IL SINDACO

f.to CERUTTI Silvio